



# Procura Distrettuale Antimafia

presso il  
Tribunale di Trieste

Prot. 385/2016

All'ARPA di

Friuli Venezia Giulia

al Corpo Forestale dello Stato  
al Corpo Forestale della Regione Autonoma  
al Comandante Polizia Locale  
al Sig. Comandante Vigili del Fuoco  
al Responsabile Polizia Ambientale Provinciale

PADOVA  
Friuli Venezia Giulia  
TRIESTE  
"  
"

ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di P.G. :  
dei Carabinieri  
della Polizia di Stato  
della Guardia di Finanza  
della Polizia Locale  
della Forestale

SEDE

e, per conoscenza,  
al Procuratore Generale

SEDE

al Questore

TRIESTE

al Comandante Provinciale dei Carabinieri

"

al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

"

al Comandante Carabinieri del NAS  
al Comandante Carabinieri del NOE

UDINE  
UDINE

ai Comandanti di Polizia Municipale dei Comuni di

Muggia  
Duino Aurisina  
San Dorligo della Valle  
Monrupino

alla Direzione Sanitaria dell'A.S.S.

TRIESTE

ai Sostituti di Area "B" e,  
per conoscenza,  
ai Sostituti

SEDE

**OGGETTO:** Linee guida in tema di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni ambientali ai sensi degli artt. 318 *bis*-318*octies* del D.Lgs 152/2006.

**La legge 22 maggio 2015 n. 68** - recante *"Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, in vigore dal **29 maggio 2015** ha innovato la materia introducendo un procedimento estintivo delle contravvenzioni ambientali disciplinato dai nuovi **articoli 318 e 318 octies, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152** (Testo Unico Ambientale), replicando l'istituto di estinzione degli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro previsto agli artt. 19 e segg. del d.lgs 19 dicembre 1994, n. 758 [qui richiamati dall'art. 301 del **d.lgs 9 aprile 2008 n. 81**]

L'art. 318 *bis* delinea anzitutto il campo di applicazione della nuova disciplina della prescrizione a fini di regolarizzazione, testualmente riferita *alle contravvenzioni in materia ambientale "previste dal presente decreto"*, cioè dal medesimo d.lgs 152/2006, che non abbiano cagionato *"danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette"*

In particolare, **la nuova disciplina si applica solo alle contravvenzioni previste dal citato T.U., punite con la pena dell'ammenda, da sola oppure in alternativa con la pena dell'arresto.**

La nuova disciplina non si applicherebbe, invece, alle contravvenzioni punite con l'ammenda e dell'arresto.

Sicuramente, la procedura non si applica alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto (ad es.: art. 137, comma 3, comma 4, comma 8, comma 11, comma 13. TUA; art. 255, comma 3. TUA; art. 279, comma 5. TUA).

Perché il nuovo istituto possa applicarsi è necessario, inoltre, che le contravvenzioni suddette **non abbiano cagionato "danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette"** il cui apprezzamento compete all'organo di vigilanza o agli operatori di P.G. che accertino l'illecito non essendo prevista una formale preventiva interlocuzione con il P.M. quanto alla sussistenza o meno della condizione ostativa.

La procedura deve attivarsi allorché l'illecito accertato risulti idoneo ad essere rimosso negli effetti sia attraverso la regolarizzazione imposta al trasgressore, sia attraverso la rimessa in pristino dello stato dei luoghi sia con la rimozione della situazione che ha determinato la condotta illecita.

D'altra parte l'organo accertatore, per giustificare la non attivazione della nuova disciplina - senz'altro di favore per il reo - deve esplicitare le ragioni che hanno impedito di procedere ad impartire prescrizioni a fini di regolarizzazione: il che significa che deve illustrare l'esistenza *in punto e in fatto dell'impossibilità di rimuovere la condizione di irregolarità per essersi già irrimediabilmente realizzato quel danno o quel pericolo concreto di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.*

Quanto ai soggetti deputati all'attivazione della nuova procedura essi sono da individuarsi come **Polizia Giudiziaria specializzata** i seguenti organi di vigilanza o servizi di P.G.:

ARPA;

CORPO FORESTALE DELLO STATO;

CORPO FORESTALE DELLA REGIONE FVG;

NOE CC;

NAS CC;

POLIZIA LOCALE ;

Gli altri servizi di Polizia Giudiziaria (CC, POLIZIA DI STATO, POLIZIA STRADALE; GUARDIA DI FINANZA) faranno riferimento dunque, per profili di specializzazione, ai suddetti organi di vigilanza.

 2

**Quanto alla procedura delle prescrizioni, la nuova disciplina prevede che l'organo di vigilanza;**

1. **impartisca al contravventore un'apposita prescrizione ["asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata": ciò significa che quando a procedere è la polizia giudiziaria non specializzata, è necessario che questa si coordini con gli organi tecnici operanti in materia ovvero con altri organi di Polizia Giudiziaria "specializzata"], fissando un termine per la regolarizzazione ["deve trattarsi di un termine "non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario"];**
2. **verifichi se la prescrizione sia stata adempiuta nel termine fissato e, in caso positivo, inviti il contravventore al pagamento in via amministrativa di una sanzione pecuniaria predeterminata;**
3. **comunichi infine al P.M. il tempestivo adempimento della prescrizione e il regolare pagamento della sanzione pecuniaria o il mancato adempimento nei termini.**

**Anche a seguito dell'attivazione della procedura di regolarizzazione, l'organo accertatore deve trasmettere la C.N.R. alla Procura della Repubblica territorialmente competente ai sensi dell'art. 347 c.p.p. (v. art. 318 *ter.* comma 4, TUA).**

**A tal fine la P.G. operante dovrà procedere contestualmente dando atto nel contesto della C.N.R. dell'avvenuta irrogazione della prescrizione al contravventore allegando copia conforme - corredata dagli estremi della avvenuta notifica - della prescrizione suddetta.**

Nei casi in cui l'elaborazione delle prescrizioni risulti particolarmente complessa la P.G. dovrà comunque procedere a trasmettere la C.N.R. dando atto nel corpo della stessa, dell'avvio del procedimento; successivamente invierà - come "seguito" - in Procura copia conforme delle prescrizioni impartite corredate dal riscontro cartolare della avvenuta notifica.

In ogni caso dovrà seguire, con indicazione espressa degli estremi della precedente C.N.R. (N° di protocollo, nominativo del contravventore), l'esito della procedura e, in caso positivo della stessa, dovrà essere allegata, in copia, la prova dell'avvenuto pagamento.

La prescrizione va notificata al **trasgressore/ contravventore** e (se diverso) al **rappresentante legale dell'ente** (inteso come persona fisica) nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

In proposito, ai fini della responsabilità amministrativa, occorre accertare la veste giuridica della società/ente, attraverso la necessaria visura presso la camera di commercio (la responsabilità *de qua* è inapplicabile alle ditte/imprese individuali: Sezione VI, 3 marzo 2004, PM in proc. Soc. Ribera).

Indi saranno accertate le generalità del legale rappresentante dell'ente, nell'attualità e al momento della commissione del fatto incriminato (ciò che rileva, poi, per l'Ufficio requirente, ai fini degli adempimenti successivi: notificazioni, informazioni di garanzia, costituzione dell'ente).

Occorre soffermare l'attenzione sui presupposti dell'interesse e o vantaggio (cfr. art. 5 del D.L.vo 231/2001).

Infine occorre riferire del rapporto qualificato tra il soggetto chiamato a rispondere del reato presupposto e l'ente ( cfr. 6 e 7 del D.L.vo n° 231/2001: apicale o dipendente)

**A seguito della trasmissione della C.N.R. (che dovrà contenere il verbale di identificazione ed elezione/dichiarazione di domicilio dell'autore della**



**contravvenzione**), il procedimento penale viene iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. rimanendo "sospeso" sino al momento in cui il P.M. riceverà, dall'organo accertatore, una delle comunicazioni previste dall'art. 318 quater, commi 2 e 3 (avvenuto adempimento e pagamento o inadempimento).

Se viene comunicato che il contravventore ha adempiuto tempestivamente alla prescrizione e ha provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria, il reato si estingue. La sospensione del procedimento non impedisce **"l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del c.p.p."** : si tratta di valutazioni rimesse all'apprezzamento del P.M. con il quale, in tali casi, è opportuno interloquire almeno telefonicamente.

**Quanto ai tempi di regolarizzazione**, l'art. 318 ter prevede che, per la regolarizzazione, debba essere fissato "un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario": il che significa che i termini per la regolarizzazione non devono mai essere eccessivi rispetto alle esigenze tecniche, anche per non legittimare una protrazione dell'attività in condizioni di rischio accertato (idonea a porre anche un problema di responsabilità ex artt. 113 e 40, comma 2, c.p.).

I termini di **sessanta giorni** per la verifica del rispetto della prescrizione (art. 318 quater, comma 1) di **centoventi giorni** (art. 318 quater, comma 2), a partire dalla scadenza del termine fissato per la prescrizione, per comunicare al P.M. l'adempimento eventuale della prescrizione e il pagamento della somma a titolo di sanzione amministrativa e di **novanta giorni** per la comunicazione al P.M. dell'inadempimento della prescrizione (art. 318 quater, comma 3) sono chiaramente dilatori e non perentori ma è meglio che siano **contenuti al massimo**.

Si rileva, infine, che la nuova procedura di regolarizzazione **non si applica ai procedimenti penali già in corso alla data di entrata in vigore della legge 22 maggio 2015 nr. 68, ossia il 29 maggio 2015**: pertanto la nuova procedura sarà inapplicabile ai procedimenti già iscritti nel registro delle notizie di reato alla data di entrata in vigore della citata normativa.

Trieste 1 marzo 2016

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Carlo Mastelloni

